

LIBERI CACCIATORI SICILIANI



Prot. 40187 /T-A11 21 GIU. 2018

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 3 - U.O. 2 Esercizio Venatorio
Viale Regione Siciliana, 4600
90145 PALERMO
PEC: serviziopatrimoniogaunistico@pec.prsicilia.it

Oggetto: Parere sul calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

Oggetto: Parere sul calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n.11466 del 18 maggio 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 18 della L. 157/92, si comunica quanto segue.

PREMESSA

Anzitutto si desidera evidenziare come, secondo la normativa vigente, le Regioni e le Province Autonome abbiano competenza per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio rispetto al quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto. D'altro canto la competenza in ordine alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è affidata in via esclusiva allo Stato come recita l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Allo Stato spetta quindi disciplinare in modo unitario e complessivo l'ambiente inteso come entità organica che esprime un interesse pubblico di valore primario ed assoluto (sentenza 151 del 1986 e 210 del 1987 della Corte Costituzionale). In questo ambito non vi è dubbio che anche la materia dei calendari venatori, in ragione dell'importante ruolo che riveste nell'ambito della strategia di conservazione di Uccelli e Mammiferi selvatici, rientra a pieno titolo nella fattispecie della tutela ambientale.

Ne consegue che nell'ambito della formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi su determinati aspetti tecnici e procedurali attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione Sicilia che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e meritevoli quindi di modifica secondo le indicazioni di seguito fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento integrale delle indicazioni di seguito fornite. Invece gli aspetti non trattati o commentati vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano una risorsa rinnovabile ma non inesauribile per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni taxa, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili e carnieri

Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98) ha escluso la **Pittima reale** e lo **Storno** dall'elenco delle specie cacciabili (art. 18 della 157/92). Il prelievo venatorio delle due specie può essere autorizzato solo in regime di deroga ai sensi dell'art 9 dalla Direttiva 2009/147/CE. Tra l'altro la Pittima reale è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List* nonché classificata SPEC 1 da BirdLife International e la caccia è stata considerata un fattore di minaccia per questo limicolo. Così, a partire dal 2008, l'Unione europea ha stabilito un divieto di caccia alla specie che nel 2013 è stato rinnovato per altri cinque anni (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Si reputa quindi opportuno che codesta Amministrazione escluda i suddetti taxa dall'elenco delle specie cacciabili in Regione Sicilia.

Si rileva inoltre un'incongruenza laddove le specie **Marzaiola** e **Frullino**, non incluse tra le specie cacciabili in regione Sicilia (art. 19, comma 1, L. n. 33/1997), pur tuttavia siano state inserite nel calendario venatorio.

Visto lo stato di conservazione della specie e l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1 globalmente minacciata di estinzione, BirdLife International, 2017), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Per quanto riguarda l'Allodola si evidenzia che in data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "*Piano di gestione nazionale per l'Allodola*" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano.

In generale si reputa che una corretta gestione delle specie ornitiche al fine di pianificare il prelievo secondo principi di sostenibilità, necessiti di un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati, come sottolineato nei Piani di gestione europei. Tale condizione non è ancora rispettata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si raccomanda l'adozione di carnieri massimi giornalieri e stagionali prudenziali, coerentemente con quanto indicato nel documento "*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*". In particolare:

- Allodola: 10 e 50 capi per cacciatore,
- Quaglia, Pavoncella, Codone: 5 e 25 capi per cacciatore,
- Beccaccia: 3 e 20 capi per cacciatore.

Apertura generale della caccia prima dell' 1 ottobre e carnieri

In merito alla prevista possibilità dell'apertura della caccia all'1 settembre o al 16 settembre per diverse specie, questo Istituto ritiene opportuna un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all'1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione al limite sopra indicato le specie **Gazza**, **Ghiandaia** e **Merlo** per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse esclusivamente nella forma dell'appostamento. Per il Merlo andrebbe autorizzato un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

Per quanto riguarda la **Tortora** si desidera evidenziare che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di

completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. Nelle more delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, si ritiene opportuno che la preapertura sia limitata a due giornate e venga adottato un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento.

Si rileva altresì che la prossima scadenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 preclude la possibilità di modifica dei termini temporali indicati al comma 1 dell'art. 18 della L. n. 157/92, come indicato al comma 2 della medesima norma la quale subordina la suddetta modifica alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

Tempi di chiusura della caccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Porciglione, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Frullino Germano reale, Mestolone, Moriglione, Pavoncella**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione**, stante lo status di conservazione della specie a scala europea, indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificata come SPEC 1. Inoltre, l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie, in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017).

Informazioni recenti suggeriscono che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stata inserita quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia, dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risulterebbe in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni; <http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie. Nel frattempo, non essendo riportati nel calendario venatorio il carniere massimo giornaliero e stagionale per il Moriglione, questi vanno previsti rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore.

Si osserva inoltre come anche la **Pavoncella** stia diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List* nonché classificata SPEC 1 da BirdLife International, anche se la caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, BirdLife International non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la Pavoncella includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla specie anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie, ad anticipare il termine del prelievo al 20 gennaio e a prevedere il contingentamento del carniere massimo giornaliero e stagionale a 5 e 25 capi per cacciatore.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (nota allegata prot. n. 12006). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di una contrazione complessiva maggiore del

10% nel periodo 1990 - 2000 ("*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*", BirdLife International, 2004). Recentemente le popolazioni nidificanti europee hanno mostrato un *trend* fluttuante e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea. Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Misure di conservazione per l'Anatra marmorizzata

Il processo di colonizzazione spontanea della Sicilia da parte dell'**Anatra marmorizzata**, attualmente in corso, riveste un carattere di assoluta eccezionalità, considerata la rarità della specie. La circostanza che questo Anatide compaia regolarmente in alcune zone umide siciliane rappresenta un'occasione particolarmente favorevole per contribuire a migliorare lo stato di conservazione di una specie minacciata a livello globale. L'Anatra marmorizzata, infatti, rientra tra gli uccelli minacciati di estinzione a livello globale (classificata come Vulnerabile nelle Liste Rosse IUCN mondiali, e In Pericolo in quelle nazionali) ed è inserita nell'Allegato 3 della Convenzione di Berna e nell'Allegato 1 della Convenzione di Bonn. La specie è classificata come SPEC 1 (globalmente minacciata di estinzione, BirdLife International, 2017), è inserita tra le specie che richiedono particolari misure per la protezione degli habitat ai sensi della Direttiva 2009/147/CE ed è oggetto di un Piano d'azione europeo predisposto dall'UE. In Italia sino ad un recente passato è stata osservata in modo irregolare e generalmente con un basso numero di soggetti; a partire dal 1999 si è registrata la comparsa regolare di alcuni individui in corrispondenza di alcune piccole zone umide nel comprensorio di Mazara del Vallo, dove dal 2000 ha iniziato a nidificare con 1-2 coppie. Inoltre, a partire dal 2006 la specie ha cominciato a frequentare anche la Sicilia sud-occidentale, dove si sono accertati casi di nidificazione. Nel Piano d'azione nazionale per l'Anatra marmorizzata, redatto dallo scrivente Istituto nel 2007, tra le varie misure di conservazione previste rientrano alcune limitazioni dell'attività venatoria per ridurre il disturbo e il rischio di abbattimento legato alla somiglianza con altre specie cacciabili.

In particolare, nel piano è stata indicata l'opportunità di escludere l'**Alzavola** dall'elenco delle specie cacciabili e di posticipare l'apertura della caccia agli uccelli acquatici a fine ottobre in un'area sostanzialmente coincidente con l'ATC TP2 e nelle aree successivamente colonizzate (ATC RG2 e SR2). Si ritiene che tali misure, se recepite attraverso il calendario venatorio in esame, potrebbero favorire l'insediamento stabile dell'Anatra marmorizzata sul territorio regionale, determinando positive ricadute sullo stato di conservazione della specie in Europa, oltre ad effetti positivi su altre specie di prioritario interesse conservazionistico.

Mammiferi

Il **Coniglio selvatico** è specie para-autoctona per il nostro Paese che suscita un forte interesse venatorio specialmente in Sicilia, ma che continua a ricevere scarsa attenzione sotto il profilo gestionale. La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Coniglio selvatico deve essere modulata a livello locale, potendo variare sensibilmente le condizioni demografiche delle popolazioni nel tempo. Le principali misure adottabili sono:

- monitoraggio delle popolazioni (censimenti, raccolta di indici di abbondanza relativa, controllo dei carnieri annuali, verifiche sanitarie ecc.);
- pianificazione delle densità di popolazione ammissibili localmente;

- adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale;
- prevenzione dei danni alle colture mediante misure dirette e indirette;
- esclusione del ripopolamento, in particolare con esemplari allevati;
- realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli nei territori circostanti compatibilmente con i generali obiettivi di gestione della specie.

Particolare importanza riveste la pianificazione del prelievo che dovrebbe essere realizzato a partire dai risultati del monitoraggio delle popolazioni e dall'analisi dei carniere realizzati negli ultimi anni e sulla base:

- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di prelievi realizzati nella stagione venatoria precedente;
- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia, indicativo del successo riproduttivo della popolazione;
- dell'evoluzione attesa degli effettivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente.

Gli eventi catastrofici (Mixomatosi, M.E.V., avversità climatiche, ecc.) devono ugualmente essere presi in considerazione, fino ad indurre ove opportuno a un'eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parte di essi (distretti, comuni ecc.).

Per quanto concerne l'anticipo dell'apertura della caccia nel mese di settembre, si evidenzia che il Coniglio selvatico in tale periodo ha già completato il ciclo riproduttivo in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva, tipico dei climi mediterranei, come confermato da dati sperimentali raccolti direttamente da questo Istituto. Tenuto tuttavia conto del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italiana e Coturnice siciliana. Infine, come evidenziato nel Piano d'Azione del Capovaccaio, redatto da codesto Istituto nel 2009, il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre può risultare particolarmente rischioso, se effettuato con l'impiego di munizioni contenenti piombo che possono causare fenomeni di saturnismo per il rapace. Si ritiene pertanto che dovrebbe essere vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo per la caccia al Coniglio selvatico, almeno per il mese di settembre, quando sono ancora presenti individui di Capovaccaio sul territorio siciliano.

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte di 1-3 cacciatori che la caccia in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita, dovrebbe essere autorizzato nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dal 1° ottobre.

Per il **Cinghiale**, come previsto dalla normativa nazionale, il periodo di caccia dovrebbe essere dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 (nella documentazione inviata la chiusura è erroneamente prevista al 31 dicembre 2019).

ATTIVITA' VENATORIA NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE E AGRO-VENATORIE

In conformità alla Direttiva Habitat (D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/03), si ritiene andrebbero escluse le immissioni di **Starna** in quanto specie alloctona per

la Sicilia. Inoltre anche le immissioni di **Fagiano**, specie para-autoctona per l'Italia, andrebbero escluse sia per prevenire la naturalizzazione della specie nell'isola, sia per prevenire la possibile diffusione di gravi patologie comuni alla Coturnice e l'eventuale competizione interspecifica.

Infine si evidenzia che questo Istituto ritiene andrebbero escluse anche le immissioni di **Coniglio selvatico** sia perché gli esemplari allevati normalmente sono incrociati con la forma domestica, sia per ragioni di tipo sanitario. Per quanto concerne la corretta gestione della specie si rimanda alle indicazioni del precedente paragrafo.

FORME DI CACCIA

Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi, come già previsto da codesta Amministrazione.

In linea generale la caccia vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

A giudizio di questo Istituto l'attività di addestramento cani dovrebbe avere inizio non prima dei primi giorni di settembre in quanto precedentemente alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani, prevedendo al

contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

La necessità di limitare la mobilità di chi pratica l'esercizio venatorio nei confronti dell'avifauna migratoria appare particolarmente evidente nel caso degli ATC che comprendono le piccole isole circumsiciliane; qui, in corrispondenza dei picchi di migrazione si possono verificare concentrazioni particolarmente elevate di cacciatori, con possibili conseguenze negative a carico delle popolazioni in transito migratorio.

TESSERINO VENATORIO


Ai sensi del comma 12bis, dell'art. 12 della Legge 157/92 e succ. mod. l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.

ALTRE RACCOMANDAZIONI

Si reputa opportuno che il calendario venatorio regionale di prossima approvazione ribadisca, in forma esplicita, la sussistenza di tutti i divieti e misure di conservazione previsti dal Piano faunistico-venatorio regionale.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti che si rendano necessari, s'inviando distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati

RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 34105/2018